

IL DURC – Riferimenti normativi

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), è il certificato che, sulla base di un' unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità contributiva di un' impresa/lavoratore autonomo per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per i lavori), verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il DURC è richiesto ai datori di lavoro - imprese o lavoratori autonomi – nell'ambito delle procedure di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture ed è disciplinato da un complesso di fonti normative, fra cui si segnalano l'art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito nella l. 22/11/2002 n. 266 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), l' art. 39 –septies D.L. n. 273/2005 convertito in L. n. 51/2006, gli artt. 38 e 118 del dlgs 163/06 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il D.M. del 24/10/07 (relativo alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del DURC, sia per la concessione di agevolazioni "normative e contributive", sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il dlgs. n. 81/08 (Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori), l' art. 16- bis, co. 10, D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009.

In sintesi, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è necessario ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, forniture e servizi e per procedere al pagamento delle fatture (stati di avanzamento, saldo finale ecc.) emesse dagli appaltatori, nonché per la verifica dell'idoneità tecnica delle imprese esecutrici di lavori ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL DURC – Quando deve essere richiesto.

La richiesta di DURC deve essere fatta **in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture** (per le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi, per le spese effettuate tramite la Cassa Economale e per gli appalti di servizi di cui all' Allegato IIB al D:lg. n. 163/2006 si veda più sotto), **prima della conclusione del contratto (o prima della lettera d' ordine nelle procedure in economia) e prima di procedere al pagamento delle fatture emesse dalle imprese appaltatrici.**

Quindi il DURC deve essere richiesto anche per gli appalti di forniture senza posa in opera o installazione.

IL DURC – Chi lo deve chiedere e come si chiede

La richiesta di DURC è ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti (le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono il DURC d' ufficio, ai sensi dell' art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 cvt. nella legge 28/1/2009 n. 2).

Tale acquisizione deve essere fatta esclusivamente in via telematica collegandosi al portale denominato "sportello unico previdenziale".

A tale scopo, è necessario che ciascun Centro di Spesa o Unità di Spesa dell' Ateneo (Area, Dipartimento, Facoltà, Centro), qualora non lo abbia già fatto, si accrediti autonomamente presso il predetto portale sportello unico previdenziale all'indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it , seguendo le istruzioni operative per il rilascio dell'apposita password di accesso e utilizzo del sistema.

Tutte le informazioni in proposito sono reperibili all'indirizzo <http://www.sportellounicoprevidenziale.it/faq/info.jsp>.

Il DURC - Entro quanto tempo viene rilasciato. Modalità del rilascio

Una volta effettuata per via telematica la richiesta di DURC, l'ente preposto al rilascio (Cassa Edile, INPS o INAIL a seconda delle posizioni previdenziali e della tipologia di appaltatore) trasmetterà in via cartacea il documento entro il termine di 30 giorni dalla data di completa acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico del portale sportello unico previdenziale. Decorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione può procedere agli adempimenti in corso (ad esempio stipula contratto o pagamento) in virtù di silenzio assenso.

Il termine del rilascio può essere prorogato al massimo di 15 giorni nel caso in cui uno degli Enti certificatori debba reperire ulteriori informazioni.

E' comunque possibile controllare lo stato della pratica, nelle more del rilascio del certificato, collegandosi al predetto portale sportello unico previdenziale.

Il DURC viene spedito tramite posta al richiedente, tranne nel caso delle Casse Edili, per le quali è possibile l' utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

IL DURC - Validità

La decorrenza della validità del DURC è dalla data del rilascio e non da quella in cui è stata accertata la regolarità.

La validità del DURC è di tre mesi, ai sensi dell' art. 39 – septies del D.L. 30/12/2005 n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006 n. 51.

Al riguardo si è recentemente espressa nel senso della validità del DURC per tre mesi l' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 1/2010, che ha aderito all' orientamento espresso dal Tar Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 2304/2009.

Poiché il DURC ha un' oggettiva valenza generale (vedi al riguardo Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione siciliana - sentenza n. 67/2010), si ritiene possibile utilizzare il DURC, nel corso della sua validità trimestrale, in relazione a più rapporti intrattenuti dall' impresa con la stazione appaltante (in forza di vari contratti di appalto contemporanei).

Pertanto si conferma che è possibile acquisire per via telematica le risultanze delle richieste di DURC effettuate da tutti i Centri di Spesa di questo Ateneo agli Enti e Istituti preposti al rilascio del DURC stesso.

A tal fine occorre seguire la seguente procedura:

1) Entrare nel sito www.sportellounicoprevidenziale.it;

- sotto la voce *Area utenti* cliccare sul link *Stazioni appaltanti*;
- digitare il codice utente e la password rilasciate ad ogni Centro di Spesa o Unità di Spesa e cliccare invia;
- andare alla voce *Gestione pratiche* (a sinistra) e cliccare sul link *Consultazione*;
- effettuare la ricerca per un periodo temporale recente mediante il flag *Pratiche inoltrate da altri soggetti e dall' utente connesso*.

2) Sulla pagina contenente tutte le ditte per le quali è stato richiesto il DURC da parte dei vari Centri di Spesa e delle varie Unità di Spesa dell' Ateneo cliccare sulla ditta interessata, consultare la relativa pratica e, se il DURC risulta regolare e in corso di validità, stampare la relativa scheda.

In tal caso, per affidare un contratto o procedere ad un pagamento, è sufficiente acquisire agli atti la scheda così stampata, dalla quale risulta, per la ditta in parola, l' emissione del DURC regolare ed in corso di validità.

Occorrerà, invece, procedere alla richiesta del DURC per via telematica soltanto qualora dalla consultazione della suindicata banca dati non risulti alcuna richiesta di DURC, relativo alla ditta interessata o risulti un DURC non regolare o non più in corso di validità o, infine, un DURC non ancora emesso.

La procedura di cui sopra, concernente il reperimento di DURC in corso di validità relativi a contratti di appalto diversi da quello in essere, non può essere seguita per affidamenti di contratti e pagamenti di fatture relativi ad appalti di lavori, in considerazione dello stretto riferimento, in tali appalti, al “ cantiere “ aperto dalla Ditta che esegue i lavori.

II DURC – Soglia di gravità

In ordine alla soglia di gravità dell' inadempimento contributivo, il citato Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ha previsto che, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, intendendosi per scostamento non grave quello inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga e di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo l' obbligo per la Ditta inadempiente di versare il predetto importo all' Ente previdenziale o alla Cassa Edile entro i trenta giorni successivi al rilascio del D.U.R.C..

In presenza di un DURC da cui emerga un' irregolarità contributiva grave nel senso sopra chiarito, secondo la tesi che si ritiene preferibile, condivisa dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 1/2010 punto 11), le stazioni appaltanti sono tenute a prendere atto della certificazione senza poterne in alcun modo sindacare il risultato (vedi anche Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2009 n. 7255; Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009 n. 1458).

Peraltro, secondo una recente sentenza del T.A.R. Campania (Napoli, sez. I, sent. n. 51/2010), che richiama altra giurisprudenza del Consiglio di Stato (Va sez., 23 marzo 2009 n. 1755), una volta acquisito il DURC, spetta invece alla stazione appaltante decidere se le risultanze siano sufficienti anche a giustificare un giudizio in termini di gravità di una violazione emersa dallo stesso DURC.

IL DURC e le acquisizioni mediante procedure in economia e mediante la Cassa Economale

a) Acquisizione di beni, servizi e lavori mediante amministrazione diretta

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un' istanza proposta dall' Università di Sassari (interpello n. 10/2009), ha **escluso dall' obbligo di richiesta di DURC** il caso dell' acquisizione in economia di lavori, beni e servizi nell' **ipotesi di amministrazione diretta** di cui all' art. 125, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006.

Tale ipotesi ricorre quando “le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l' occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento”.

La soglia di utilizzo dell' amministrazione diretta per i lavori è di 50.000 Euro (art. 125, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006).

Le soglie per l' utilizzo dell' amministrazione diretta per le forniture e i servizi sono quelle per le acquisizioni in economia, stabilite nelle disposizioni emanate da ciascuna stazione appaltante in relazione alle varie tipologie di beni e servizi

La soglia massima per l' affidamento in economia di beni e servizi è pari a € 130.000,00, come previsto dall'art. 78 del Regolamento di contabilità e finanza dell'Ateneo.

Al riguardo si ritiene utile precisare che rientrano nell' amministrazione diretta tutte le attività di fornitura o di servizi derivanti da acquisizioni nelle quali la stazione appaltante è assimilabile ad un consumatore, in riferimento a beni o servizi già pronti e disponibili per offerta al pubblico o a un numero indeterminato di soggetti.

Rientrano quindi nell' ipotesi dell' amministrazione diretta tutti gli acquisti effettuati con ricorso alla Cassa Economale, nonché tutti gli acquisti di beni già pronti e disponibili per offerta al pubblico entro i limiti di importo del prospetto sopra indicato, pur effettuati mediante lettera d' ordine, in cui il personale dell' Ateneo si reca presso la sede della Ditta fornitrice per ritirare i beni ordinati e provvede, con mezzi dell' Università, al trasporto di detti beni nelle strutture dell' Ateneo.

b) Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel predetto interpello n. 10/2009, ha peraltro sostenuto che il DURC “sembrerebbe doversi richiedere” nel caso di procedure in economia diverse dall' amministrazione diretta e quindi **nell' ipotesi di cottimo fiduciario, nella quale rientra anche l' affidamento diretto ad una sola Ditta, quest' ultimo possibile per forniture e servizi inferiori ad Euro 20.000, IVA esclusa.**

Al riguardo si rileva tuttavia che l' art. 125 , comma 12, del D.lgs. n. 163/2006, prevede che l' affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei **requisiti di idoneità morale** prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Il DURC e gli appalti di servizi di cui all' Allegato IIB al D.lgs. n. 163/2006.

Si può prescindere dall' acquisizione del DURC per i servizi di cui all' Allegato IIB al D.lgs. n. 163/2006, che di seguito si riportano, qualora la procedura di affidamento non preveda il rispetto delle specifiche disposizioni del D.lgs. n. 163/2006, ma soltanto dei principi generali relativi ai contratti pubblici (trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità).

- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizi di trasporto per ferrovia;
- servizi di trasporto per via d' acqua;
- servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti (tra cui sono compresi i servizi di corriere espresso nazionale e internazionale);
- servizi legali;
- servizi di collocamento e reperimento del personale;
- servizi di investigazione e sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati;
- servizi relativi all' istruzione, anche professionale;
- servizi sanitari e sociali;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- altri servizi.

Infatti l' art. 20, c. 1, del D.lgs. n. 163/2006 stabilisce che l' aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell' allegato IIB è disciplinata esclusivamente dall' art. 68 (specifiche tecniche), dall' art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall' art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del medesimo D. Lgs..

L' art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 precisa che gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell' allegato IIA, che servizi elencati nell' allegato IIB, sono aggiudicati conformemente all' art. 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati nell' allegato IIB sia superiore al valore dei servizi elencati nell' allegato IIA.

Pertanto si segue la linea interpretativa secondo la quale, poiché l' art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 non richiama, per gli appalti di servizi in parola, l' art. 38 del medesimo D.lgs. in materia di requisiti di ordine generale per l' affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi e di DURC, **qualora la procedura di acquisizione del servizio non si collochi nel rispetto delle specifiche disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 ed, in particolare dell' art. 125 del medesimo D.lgs. n. 163/2006, si può prescindere dalla richiesta di DURC** sia in fase di affidamento del servizio, che in fase di pagamento delle fatture.

Il DURC e l' affidamento di incarichi a collaboratori esterni/lavoratori autonomi

Nel caso di affidamento di incarichi a collaboratori esterni/ lavoratori autonomi, si conferma che il DURC o l' apposita dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalle competenti Casse di previdenza, sono richiesti qualora si ricada nella fattispecie del contratto di appalto di servizi propriamente detto (ad esempio servizi di progettazione e direzione lavori) nell'ambito del quale operino **imprese e/o lavoratori autonomi, artigiani o meno, ancorché privi di dipendenti**, mentre non è richiesto qualora si verta nell'ipotesi di contratto di prestazione d'opera, anche di natura intellettuale, (artt 2222 e ss. del codice civile) autorizzato e conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6 del dlgs 165/01 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del regolamento interno di ateneo per i contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato, gli incarichi per lo svolgimento di consulenza, le collaborazioni didattiche e scientifiche.

Al riguardo, fatti salvi i servizi di architettura e di ingegneria, per i quali esiste una speciale disciplina nel Capo IV del D.lgs. n. 163/2006, criterio discriminante per poter configurare un soggetto come appaltatore di servizi è l' iscrizione del medesimo nell' apposito registro presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (acquisire relativa visura camerale).

Il DURC e gli acquisti tramite Convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico

Per quanto riguarda gli acquisti da effettuarsi mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico, poiché i fornitori sono già oggetto in fase di stipula della Convenzione di verifiche circa la loro regolarità contributiva, la richiesta di DURC agli Enti competenti è necessaria solo per la liquidazione delle fatture.

Il DURC e le utenze di acqua, telefoni, luce, gas.

Per quanto riguarda la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, è necessaria la richiesta di DURC in quanto si tratta di appalti di forniture; per quanto riguarda i servizi telefonici il DURC è necessario in quanto si tratta di appalti di servizi.

Qualora si proceda all'acquisizione di tali forniture e servizi tramite CONSIP o altre centrali di committenza (CET), si procederà alla richiesta di DURC soltanto nel caso del pagamento delle fatture.

Il DURC e le imprese straniere

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con interpello n. 24/2007, ha ritenuto che alle **imprese aventi sede in uno Stato extracomunitario che operano il distacco di lavoratori dipendenti nel territorio nazionale**, appare applicabile l'intera normativa nazionale ivi compreso l'obbligo dell'iscrizione alle Casse Edili. Pertanto per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi a tali imprese e per i successivi pagamenti delle fatture, **deve essere richiesto il DURC.**

Per quanto riguarda, invece, **le imprese estere aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che distaccano lavoratori nel territorio nazionale nell'ambito di prestazioni di servizi**, la richiesta di DURC è necessaria soltanto qualora dette imprese non abbiano posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti contributivi previsti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.

Il possesso del DURC da parte degli Enti pubblici.

Il DURC deve essere richiesto agli Enti competenti anche qualora affidatario di un appalto di servizi sia un ente pubblico.

A tale proposito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9/2009, ha precisato che **qualora un'Università partecipi a procedure di evidenza pubblica in qualità di appaltatore, deve essere comprovata per l'Università la regolarità contributiva.**

In tal caso la stazione appaltante dovrà richiedere per l'Università affidataria dell'appalto:

- a) il DURC agli Istituti competenti al suo rilascio, per il personale assicurato all'INPS e all'INAIL.
- b) il certificato di regolarità contributiva all'INPDAP con riferimento ai versamenti relativi ai dipendenti assicurati presso tale Istituto.

Nel caso in cui questo Ateneo risultasse affidatario di un appalto pubblico, l'obbligo di richiesta del DURC grava sulla stazione appaltante, quindi sul singolo Centro di Responsabilità Amministrativa.

Analogo obbligo grava sul Centro di Responsabilità nell'ipotesi in cui richiedesse la fruizione di agevolazioni normative e contributive. In tale specifico caso, si ricorda che la validità temporale del DURC è mensile.

La dichiarazione di regolarità contributiva potrà essere richiesta direttamente agli uffici Trattamenti Economici Personale Strutturato della Direzione Finanza e Controllo, nella persona della dott.ssa Cristina Nicolazzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46-47, DPR n.445/2000)

Il sottoscritto

_____ nato a _____ il _____

_____ Codice Fiscale _____

_____ Residente in via _____ n° _____ Prov. _____ Stato _____

_____ in qualità di _____

_____ della ditta (denominazione o Ragione

Sociale): _____

_____ sede legale _____

_____ sede operativa (se diversa) _____

_____ Cod.Fiscale _____ P.IVA _____

_____ Tel. _____ FAX _____ - e-mail: _____

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI, CIVILI ED AMMINISTRATIVE CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL CASO DI FALSITA' IN ATTI E DI AFFERMAZIONI MENDACI DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

D I C H I A R A

- 1) Che la ditta è *iscritta* alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ dal _____ al n° _____ del Registro delle Imprese per le attività di cui all'oggetto dell'affidamento.
- 2) Che la ditta possiede i "*requisiti di ordine generale*" previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e non si trova in nessuna delle condizioni ostantive previste dal comma 1 del medesimo articolo.
- 3) Che la ditta è "*in regola*" con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e ai fini delle richieste di DURC dichiara quanto segue (*compilare conformemente alla propria situazione*):

CASO A)

* le posizioni assicurative della ditta sono le seguenti (in caso di più posizioni indicarle tutte):

INPS sede di: _____ matricola n.

_____;

INAIL sede di _____ pos. n.

_____;

* il n° complessivo dei dipendenti alla data odierna è il seguente:

n. _____ di cui n. _____ impiegati e n. _____ operai;

* *Il C.C.N.L. applicato ai dipendenti è (scegliere):*

Edilizia; Edile con solo Impiegati e Tecnici;

Altro: (*specificare*

_____)

CASO B)

* che svolge attività d'impresa commerciale in forma individuale e senza avvalersi in alcun modo di collaboratori e/o dipendenti;

* di essere iscritto presso la Gestione Commercianti dell'INPS sede di

_____ con pos. n. _____;

* che, pertanto, non essendo assoggettato all'iscrizione all'INAIL, non può produrre il DURC.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Data _____

Firma del titolare / legale
rappresentante

(timbro e firma leggibile. Sottoscrizione non autenticata ma corredata da
copia fotostatica del documento di identità del firmatario – art. 38 co.3
DPR 445/00)
